



Scheda di Sintesi Congedi parentali dal 1° gennaio 2025: novità per il personale scolastico

Riferimenti normativi principali

Le nuove disposizioni sui congedi parentali sono regolate dai seguenti testi normativi:

- D. Lgs. n. 151/2001: Testo unico sulla tutela di maternità e paternità.
- D. Lgs. n. 80/2015: Misure per la conciliazione tra lavoro e vita privata.
- D. Lgs. n. 105/2022: Attuazione della direttiva UE sull'equilibrio vita-lavoro.
- CCNL Istruzione e Ricerca (18/01/2024), art. 34.
- Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024): Introduzione delle nuove misure sui congedi parentali.

Principali novità introdotte

1. Retribuzione potenziata per il secondo mese di congedo:

Per il secondo mese di congedo parentale usufruito entro il sesto anno di vita del bambino, la retribuzione è portata **all'80%**, rendendo permanente una misura inizialmente prevista solo per il 2024.

2. Aumento della retribuzione per il terzo mese:

La retribuzione per il terzo mese di congedo di maternità o paternità sale dal 30% all'80%, se utilizzato entro il sesto anno di vita del bambino.

Specificità per il personale scolastico

Grazie al contratto collettivo di settore, il personale della scuola beneficia di condizioni migliorative:

- Primo mese di congedo: **retribuito al 100%** fino ai 12 anni del bambino.
- Secondo e terzo mese: **retribuiti all'80%** se fruiti entro i 6 anni; retribuiti al 30% se fruiti dai 7 ai 12 anni.
- Ulteriori 6 mesi: retribuiti al 30% fino ai 12 anni del bambino.

Riepilogo delle condizioni (valide dal 2025)

Periodo di congedo Retribuzione

Primo mese 100% fino ai 12 anni

Secondo mese 80% entro i 6 anni, 30% dai 7 ai 12 anni Terzo mese 80% entro i 6 anni, 30% dai 7 ai 12 anni

Restanti 6 mesi 30% fino ai 12 anni

Precisazioni

- Il nuovo incremento della retribuzione non si applica nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.
- Per i congedi terminati nel corso del 2024:





- o È confermato l'elevamento all'80% per il secondo mese.
- o Il terzo mese rimane retribuito al 30%.
- Questo aumento, introdotto dalla legge di bilancio 2024, può essere usufruito anche oltre il 2024 grazie alla Legge di Bilancio 2025.
- Restano esclusi i congedi terminati entro il 31 dicembre 2023, che continuano a seguire le modalità di retribuzione previste in precedenza.
- Sebbene il congedo parentale sia usufruibile entro il 12° anno di vita del bambino:
 - o L'aumento all'80% per il 2° e 3° mese si applica solo se fruiti entro il 6° anno di vita.
 - o Se fruiti successivamente (ma entro il 12° anno), la retribuzione è pari al 30%.

Congedi parentali: diritti complessivi

Con le modifiche del D. Lgs. n. 105/2022:

- Alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore, usufruibili fino al 12° anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, anziché fino al 6° anno).
- Al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore, usufruibili fino al 12° anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, anziché fino al 6° anno).
- Entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un totale massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (anziché 6 mesi).

Esempi

Esempio 1 – docente madre a tempo indeterminato

- Figlio nato il **15 marzo 2025**.
- La docente termina il congedo di maternità il 15 luglio 2025.
- Decide di utilizzare il congedo parentale dal 1° settembre al 30 novembre 2025.

Ha diritto ad 1 mese al 100% e 2 mesi all'80% della retribuzione, perché:

- il figlio è nato dopo il 1° gennaio 2025;
- i 3 mesi sono fruiti entro i 6 anni;
- il contratto è attivo al momento della fruizione.

Esempio 2 – Docente padre a tempo determinato (30/06)

- Figlia nata il **20 ottobre 2024**.
- Madre disoccupata.
- Il docente termina il congedo di paternità obbligatorio il 20 novembre 2024.
- Richiede 2 mesi di congedo parentale: dal 1° gennaio al 29 febbraio 2025.

Ha diritto ad 1 mese al 100% e 1 mese all'80%, perché:

- il congedo è fruito dopo il 1° gennaio 2025;
- rientrano nel periodo coperto dalla legge di Bilancio 2023 e 2024;





• il terzo mese non è spettante, perché la madre non è lavoratrice dipendente, e il figlio è nato prima del 2025 e il padre ha terminato il congedo di paternità prima del 31/12/2025.

Esempio 3 – Due docenti entrambi di ruolo

- Figlio adottato il 1° giugno 2025.
- Entrambi fruiscono del congedo parentale in forma alternata:
 - o **Madre**: luglio e settembre 2025.
 - o **Padre**: agosto 2025.

La madre ha diritto ad **1 mese al 100%**, entrambi hanno diritto a **1 mese ciascuno all'80%** per i primi i mesi successivi.

Esempio 4 – Docente madre in maternità post-partum

- Parto: 15 ottobre 2024.
- Maternità obbligatoria dal 15 ottobre 2024 al 15 febbraio 2025.
- Chiede congedo parentale dal 1° marzo 2025.

Ha diritto ad 1 mese al 100% e 2 mesi all'80%, perché:

- la maternità si conclude dopo il 31 dicembre 2024;
- il figlio è nato prima del 1° gennaio 2025;
- è una lavoratrice dipendente.

A Cura di G.S. Craparo (D.N. Gilda degli Insegnanti)